

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

Parte Speciale “G”

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il presente documento è redatto da

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. Art. 25-*quater* del Decreto

2.1. – Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

2.2. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)

2.3. – Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.)

2.4. – Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)

2.5. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

2.6. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

2.7. – Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)

2.8. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)


2.9. – Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------


1. – PREMESSA

L’art. 25-*quater* rubricato “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” è stato inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L’art. 3 della sopracitata legge, inserendo l’art. 25-*quater* ha aggiunto, al comma 1, una prima serie di reati, tra cui:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
 - assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
 - atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-QUATER DEL DECRETO

2.1. – Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Ai sensi dell'art. 270 c.p. *“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.”

La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento.

I delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato rappresentano le fattispecie più importanti all'interno del presente capo e sono caratterizzati da una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato: trattasi di reati di pericolo presunto, in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento di danno naturalisticamente inteso, ma una mera messa in pericolo del bene giuridico tutelato.


Non è indispensabile che il programma di violenza sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione, giacché ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.

Alcuni autori escludono la configurabilità del tentativo, osservando che la commissione di atti diretti in modo non equivoco a costituire un'associazione sia identificabile con la fattispecie del “promuovere”, e dunque tale condotta renderebbe il reato già perfetto.

Il dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.

Il partecipante, in tale contesto, viene punito più lievemente, mentre coloro che ricostituiscono un'associazione della quale era stato ordinato lo scioglimento sono soggetti ad un aggravamento di pena.



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

2.2. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 270-bis c.p. *“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

La norma è stata introdotta nell'ordinamento per reagire al dilagante fenomeno del terrorismo ed è stata poi per questo stesso motivo modificata dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001, che hanno determinato una svolta epocale nelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, rendendo quindi improrogabile la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, attraverso idonee misure sanzionatorie ed efficaci strumenti procedimentali.

Il reato in esame è plurioffensivo, nel senso che lede sia la personalità dello Stato, come si desume dalla collocazione sistematica all'interno del codice, sia l'ordine pubblico. Tuttavia, dato l'inserimento recente del terzo comma riferito allo Stato estero, all'istituzione od organismo internazionale, può ritenersi altresì che un altro bene giuridico tutelato sia rappresentato dalla sicurezza pubblica mondiale.

Similmente a quanto previsto dall'art. 270 c.p., trattasi di reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità.

Il delitto si consuma in due ipotesi: da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione. Il finanziamento, introdotto dal legislatore nel 2001, deve essere finalizzato al consolidamento ed al mantenimento dell'associazione e non dei singoli consociati, e l'apporto economico deve comunque avere un minimo di consistenza, tale da sostenere l'attività terroristica o la progettazione di attacchi terroristici; dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.

Per quanto concerne la differenza con l'art. 270 c.p., essa è rappresentata dalla natura della violenza esercitata, generica nell'art. 270, terroristica nella disposizione in esame, per cui è necessario accertare se nei programmi dell'associazione rientrava il proposito di intimidire indiscriminatamente la



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere gli assetti istituzionali del Paese.

2.3. – Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

L'articolo 270-ter c.p. prevede *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni).*

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.”

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggiamento (art. 378 c.p.) presti assistenza agli associati.

Viene richiesta la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, senza tuttavia la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni di cui sopra, profilandosi altrimenti un'ipotesi di concorso.

Al secondo comma si prevede una circostanza aggravante, qualora l'assistenza sia di carattere continuativo.

Al terzo comma, diversamente, è prevista invece una causa di esclusione della punibilità per il prossimo congiunto dell'associato, similmente a quella disciplinata all'art. 384, tramite cui il legislatore reputa non esigibile un atteggiamento di rifiuto di assistenza nei confronti dell'associato prossimo congiunto.

2.4. – Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

L'articolo 270-sexies c.p. prevede *“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

La norma trova la propria ratio nell'esigenza di definire legislativamente il concetto di condotte con finalità di terrorismo, all'interno delle quali sono riportate anche le condotte di eversione, fino al 2005 tenute distinte da quelle di terrorismo.



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

La presente disposizione ha il pregio di fornire un'interpretazione in ordine al concetto di “finalità di terrorismo”, il quale a sua volta serve a delimitare l'area del penalmente rilevante di tutte le disposizioni precedenti, dall'art. 270 *bis* in poi.

La norma di cui al presente articolo scompone la definizione in tre parti:

- un elemento oggettivo, e dunque la concreta idoneità delle condotte a cagionare un grave danno ad un Paese o ad una Organizzazione internazionale;
- un dolo specifico triplo, consistente nella finalità di intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici o internazionali a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto e la volontà di destabilizzare istituti pubblici o internazionali;
- mettere in atto condotte previste come terroristiche da apposite convenzioni o norme internazionali cui l'Italia è vincolata.

Data la natura del dolo, non è previsto che le condotte tipizzate realizzino effettivamente gli eventi sopra descritti, ma, in ossequio al principio di offensività, è comunque necessario un accertamento del giudice teso a qualificare come concretamente idonee le condotte stesse.

Pertanto, l'illegittimità del metodo terroristico utilizzato per perseguire lo scopo della costrizione nei confronti delle istituzioni non deve, ai fini della configurabilità della finalità terroristica, essere realizzata attraverso comportamenti leciti ed il libero dispiegarsi del dibattito sociale e del conflitto politico, deve essere attuata attraverso una pressione indebita e nel contempo capace di alterare le regole ordinarie del procedimento decisionale delle indicate istituzioni.

2.5. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Ai sensi della norma in commento *“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.*

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

La norma è posta a tutela della personalità interna dello Stato ed è volta a reprimere atti di terrorismo nonché l'incolumità delle persone prese di mira al fine di compiere atti terroristici.

Il delitto in questione è un reato plurioffensivo, nel senso che è posto a tutela sia della sicurezza pubblica, dell'integrità dell'ordinamento costituzionale e dell'ordine pubblico, sia della vita e dell'incolumità individuale.

Il delitto si consuma nel momento in cui gli atti idonei ed univocamente diretti ad uccidere o a ferire mettano in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico.

Circa l'analisi dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di compiere l'attentato alla vita o all'incolumità personale di una persona al fine di mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.

Va, dunque, escluso che il dolo eventuale sia compatibile con i delitti di attentato, non essendo infatti sufficiente la mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento pericoloso.

2.6. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Ai sensi della norma in commento “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

La norma in questione, introdotta dalla L. n. 34/2003, configura uno strumento di repressione degli attentati terroristici compiuti con l'uso di esplosivi.

È un reato plurioffensivo, nel senso che è posto a tutela sia della sicurezza pubblica, dell'integrità dell'ordinamento costituzionale e dell'ordine pubblico, sia della vita e dell'incolumità individuale, e rappresenta un complemento della fattispecie di cui all'art. 280 c.p., dal quale si differenzia solamente per l'oggetto materiale della condotta – caratterizzato dall'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali – e dalla direzione degli atti – non nei confronti di persone, bensì di cose mobili o immobili.

Data la potenzialità lesiva della condotta, atta ad offendere un numero indeterminato di persone, anche le circostanze aggravanti risultano più aspre rispetto all'articolo precedente. Infatti l'aumento di pena può giungere sino alla metà, qualora il fatto sia diretto contro la sede del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale e di altri organi governativi.

Inoltre, se dal fatto derivi un pericolo per la pubblica incolumità ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Ovviamente, data la presenza della clausola di sussidiarietà, il delitto in esame verrà assorbito qualora il fatto costituisca più grave reato.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ovvero la volontà di utilizzare esplosivi per mettere in atto strategie o ideologie di stampo terroristico o eversivo dell'ordine costituito. Ai fini della configurabilità della fattispecie vi deve essere almeno un'estrinsecazione della condotta tale da rivelare in modo inequivoco l'oggettiva volontà di raggiungere il fine prefisso.

Pertanto, va escluso che il dolo eventuale sia compatibile con i delitti di attentato, non essendo sufficiente la mera accettazione del rischio di verifica dell'evento pericoloso.

2.7. – Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

Ai sensi della norma in commento *“E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:*

- 1) procura a sé o ad altri, materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.”

La norma in esame, di recente introduzione, è posta a tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, e punisce a vario titolo le condotte di chi si procuri, crei, utilizzi materia radioattiva e di chi utilizzi o danneggi un impianto nucleare, con finalità di terrorismo (v. art. 270 sexies c.p.).

A differenza della maggior parte delle norme poste a tutela dell'ordine pubblico, nell'articolo in commento non vi è un'accentuata anticipazione della tutela penale, configurandosi il delitto in oggetto in seguito a fatti naturalistici di per sé lesivi della sicurezza pubblica.

Ebbene, ai sensi dell'art. 280-ter il reato in esame appare configurabile anche nella forma del tentativo, dovendosi tuttavia accuratamente accertare le finalità di terrorismo sottese.

La norma prefigura un'ipotesi di reato di evento, in cui la stessa disponibilità, ovvero l'utilizzo di materia radioattiva lede la sicurezza pubblica, che costituisce il bene giuridico tutelato.

Per contro, l'utilizzo o il danneggiamento di un impianto nucleare rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice, ai fini della configurabilità della fattispecie aggravata, dovrà accertare in concreto la pericolosità della condotta a rilasciare materia radioattiva, senza tuttavia dover procedere a giudizio in concreto sulla pericolosità della materia *de qua*, giacché ritenuta pericolosa di per sé.

2.8. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)


Ai sensi della norma in commento “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

La norma è diretta ad isolare l'attività degli appartenenti a un'associazione cospirativa apolitica o ad una banda armata, tenendo lontano dai singoli associati tutti coloro che potrebbero materialmente aiutarli, affrettando così il momento in cui l'associazione sia costretta a porre termine alla sua attività criminosa, per difetto dei mezzi di sussistenza necessari.

La disposizione presenta natura sussidiaria, dato che per la sua configurabilità occorre la duplice condizione negativa che il soggetto non sia né concorrente, né responsabile a titolo di favoreggiamento nei confronti dei partecipanti all'associazione cospiratrice o alla banda armata.

La differenza fondamentale rispetto al favoreggiamento risiede nel fatto che in quest'ultima evenienza è già stata accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché la norma in esame presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione o della banda, in quanto, per contro, l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di cui all'art. 378 c.p.

Appare importante sottolineare la previsione della speciale causa di non punibilità, qualora l'assistenza venga fornita in favore di un prossimo congiunto, cui va ricompreso anche, alla luce della nuova formulazione, anche la parte di unione civile dello stesso sesso.

Tuttavia, per costante pressa di posizione della giurisprudenza, la punibilità non è esclusa per il mero convivente *more uxorio*.


2.9. – Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione in commento *“Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

2. a) *Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.*

b) *Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.*

3. *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.*

4. *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5. *Commette altresì reato chiunque:*

a) *partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*

b) *organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*

c) *contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*

i) *sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*

ii) *sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*


Il presente articolo rappresenta la concretizzazione delle linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale che sono state tracciate dall'ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un'autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l'estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

In particolare la nuova disciplina prevede:

- l'applicazione di sanzioni pecuniarie all'ente in relazione commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;

- l'estensione ai reati connessi al finanziamento del terrorismo, se commessi nell'esercizio di attività bancaria o professionale o di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione od



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

altro titolo abilitante, del trattamento di carattere disciplinare già previsto dall'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per i reati di riciclaggio;

- l'applicazione anche per gli atti di terrorismo internazionale delle disposizioni concernenti il Fondo vittime del terrorismo.

2.10. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*quater* del Decreto

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale¹ e dalle leggi speciali², si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

¹ La Società deve far riferimento per i reati presupposto di cui all'art. 25-*quater* d.lgs. n. 231/2001 agli artt. 270, 270-bis, 270-*ter*, 280, 280-*bis* 280-*ter*, 307 c.p.

² L. n. 342/1976, art.2



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, ovvero, con modalità transnazionale, con soggetti esterni all’ente che agiscano con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all’estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite può essere realizzata principalmente da soggetti apicali o comunque da soggetti interni alla Società preposti al controllo dei siti e delle aree maggiormente a rischio perché maggiormente esposte al rischio di contaminazioni illecite.

Le due figure che maggiormente rilevano ai fini della mappatura del rischio reato ai sensi dell’art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001 sono il finanziatore e il partecipe. Il primo è il soggetto che, attraverso condotte a forma libera, fornisce delle risorse, beni, utilità, investimenti finanziari necessari per l’attuazione del programma criminoso, anche attraverso l’intermediazione di persone giuridiche, anch’esse sanzionabili. Per quanto concerne la figura del partecipe, ai fini della configurazione della di lui condotta criminosa si richiede la presenza di un rapporto biunivoco tra lo stesso e l’associazione terroristica così da consentire a quest’ultima di poter contare sul primo al fine di raggiungere i propri scopi criminosi, ai quali anche tacitamente o indirettamente aderisce condividendone i propositi.

Tuttavia, specialmente nei contesti terroristici disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalla legislazione speciale, esistono una serie di condotte che seppur non codificate nelle figure summenzionate, ugualmente contribuiscono alla preparazione e all’esecuzione dei reati fine ovvero all’attività strumentale atta alla conservazione dell’associazione.

Il supporto sufficiente e necessario si concretizza mediante un’attività logistica, sistematica, continuativa nonché concretamente apprezzabile ed eziologicamente collegata alla “causa associativa”.

Ed invero, per la sussistenza delle fattispecie in commento, occorre una struttura organizzativa, anche solo rudimentale, e una condotta di adesione meramente ideologica, purché connotata da una minima serietà di propositi criminali terroristici, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l’inizio di materiale esecuzione del programma criminale (Cass. pen., sez. V, n. 2651 dell’8 ottobre 2015).

Ebbene, non è necessaria la sussistenza di uno stabile vincolo con l’organizzazione criminosa che implichi la partecipazione concreta all’attività illecita, bensì si ritiene sufficiente la presenza di soggetti esterni al sodalizio criminoso che, tuttavia, intrattengono rapporti di collaborazione con l’organizzazione, così da contribuire alla sua conservazione ed al suo rafforzamento.



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

A supporto di tale tesi interviene recente giurisprudenza che ha ammesso l'applicabilità e la sussistenza del concorso esterno in associazione terroristica, senza tuttavia dilatarne eccessivamente la soglia di punibilità (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 14503 del 19 dicembre 2017).

In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi a un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il perseguimento di vantaggi per la Società, ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate, non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente in quel settore organizzativo la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella Società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

Tuttavia, al solo fine di scongiurare il pur remoto rischio che per la devianza di singoli soggetti operanti all'interno della Società, si possano in qualche modo agevolare dall'esterno, mediante il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo criminale, si è ritenuto utile richiamare i principi di base e le regole della libera concorrenza - che hanno, peraltro, ispirato da sempre la filosofia di impresa della Società – per esigerne il rispetto.

Poiché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate devono intendersi integrate con le altre specificatamente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti Speciali del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

In considerazione di tale natura peculiare dei reati in parola, non si ritiene possibile limitare a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, ai soggetti esterni alla Società, nonché a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede e in quelle delle altre Parti Speciali.

Occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree "a rischio reato" qui considerate, occorre osservare i seguenti Presidi di Controllo **Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una "Sezione 231" all'interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell'ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

9) rispetto dell’organigramma aziendale.

Inoltre, si intendono qui richiamati i presidi di controllo adottati nelle altre Parti Speciali del Modello, in ragione del pericolo di commistione delle fattispecie di reato trattate, unitamente al fenomeno della criminalità organizzata.

Infine, l’Organo amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

Area a rischio n. 1: adempimenti in materia di personale

Attività sensibili:

a) gestione del processo di selezione, valutazione, scelta e gestione dei candidati;

Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione e per la gestione del personale;
- 2) divieto per tutti i destinatari e collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

3) in relazione alle procedure per la selezione del personale i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per la scelta:

- professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
- parità di trattamento e non discriminazione nei criteri di selezione;
- esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa mediante la valutazione del cv e delle competenze specifiche del candidato;

4) obbligo, per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate, di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire l'operato di soggetti che agiscono con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove si verificano episodi di ricatti o minacce tra i soggetti apicali e il personale dipendente della Società;

5) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;

6) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;


7) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione;

Area a rischio n. 2: stipula e gestione di contratti

Attività sensibili:

- a) stipula e gestione dei contratti a supporto delle attività commerciali;
- b) stipula e gestione di contratti di service;
- c) gestione dei contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- d) gestione dell'anagrafica Consulenti;
- e) selezione dei consulenti;
- f) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti.



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---


Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, dei partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- 2) divieto per tutti i Destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire o agevolare la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per la scelta:
 - professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento e non discriminazione nella selezione;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dal candidato.
- 4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti e/o altri partners esterni è imposto di:
 - utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
 - imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- archiviazione e conservazione delle fatture attive e passive nonché di altra idonea documentazione che attesti la liceità e congruità dell’operazione;

5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;

- informare tempestivamente l’Organo Amministrativo e l’Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire l’operato di soggetti che agiscono con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

- informare tempestivamente l’Organo Amministrativo e l’Autorità Giudiziaria ove si verificano episodi di ricatti o minacce tra i soggetti apicali e il personale dipendente della Società;

6) creazione dell’anagrafica Consulenti, nella quale inserire i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l’accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

8) individuazione delle risorse deputate: *i)* a selezionare i potenziali nuovi consulenti *ii)* a formalizzare l’accordo negoziale; *iii)* a gestire l’anagrafica Consulenti; *iv)* a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai consulenti;

9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei consulenti;

10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

11) motivare e formalizzare i criteri e le ragioni che hanno determinato la scelta del consulente;

12) inserimento negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

Area a rischio n. 3: contabilità


Attività sensibili:

a) contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;

Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi aziendali;
- 2) divieto per tutti i Destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:
 - non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire l'operato di soggetti che agiscono con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove si verificano episodi di ricatti o minacce tra i soggetti apicali e il personale dipendente della Società;

Area a rischio n. 4: approvvigionamento

Attività sensibili:

- a) approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
- b) selezione e scelta di fornitori e di vettori con cui intrattenere rapporti di natura contrattuale;
- c) individuazione dei partners con cui la Società decida di intrattenere rapporti professionali per lo svolgimento della sua attività.

Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di partners o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi;
- 2) divieto per tutti i Destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali partners e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:
 - professionalità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento e non discriminazione nella selezione;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.
- 4) con riferimento alla gestione di rapporti economici con i consulenti, e/o altri partners esterni è imposto di:
 - utilizzare specifici conti correnti bancari e/o postali da destinare a dette attività e/o rapporti, i cui estremi e le relative regole di gestione e tracciabilità dovranno essere inserite in apposite clausole contrattuali da far sottoscrivere ai relativi fornitori e/o partners;
 - imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;
- 5) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
- informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire l'operato di soggetti che agiscono con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove si verificano episodi di ricatti o minacce tra i soggetti apicali e il personale dipendente della Società;
- 6) creazione dell'anagrafica Fornitori, nella quale inserire i fornitori della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 7) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;
- 8) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori;
- 9) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori;
- 10) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;
- 11) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore;
- 12) sottoscrizione di un contratto con tutti i fornitori, con previsione, per quelli per i quali si prevede di procedere con l'Ordine di Acquisto, della sottoscrizione di Condizioni Generali di Contratto;
- 13) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;
- 14) inserimento nei contratti di appalto/fornitura di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

Area a rischio n. 5: sponsorizzazioni

Attività sensibili:

- a) gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti.

Reati ipotizzabili:



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- 2) obbligo per coloro che ricoprono posizioni apicali, limitatamente alle funzioni a loro affidate di:
 - non sottostare a qualsivoglia richiesta contraria alla legge o ai precetti contenuti nel presente Modello;
 - informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove vengano a conoscenza di fatti o eventi che possano favorire l'operato di soggetti che agiscono con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e l'Autorità Giudiziaria ove si verificano episodi di ricatti o minacce tra i soggetti apicali e il personale dipendente della Società;
- 3) possibilità di sponsorizzare unicamente eventi o associazioni di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o associazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a PU o IPS che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad es., per il rilascio di una licenza o permesso);

Area a rischio n. 6: gestione dei servizi forniti dalla Società

Attività sensibili:

- a) gestione della clientela;



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

b) offerta dei servizi forniti dalla Società.

Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) adozione di una procedura/*policy* che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:

- predisposizione di un listino dei prezzi dei servizi offerti dalla Società;
- controllo sui servizi effettivamente forniti alla clientela;

2) osservanza dei protocolli aziendali.

Poiché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.


Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

Area a rischio n. 7: sicurezza nella gestione delle aree di cantiere ubicate in corrispondenza di obiettivi "sensibili" (rete ferroviaria, stazioni, ecc.)

Attività sensibili:



	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p>Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p>Rev 01</p>
---	--	---------------

- a) gestione del personale;
- b) costituzione di un piano organizzativo atto a garantire una vigilanza costante;
- c) offerta dei servizi forniti dalla Società;
- d) controllo lavoratori addetti alla vigilanza dei siti;
- e) vigilanza e monitoraggio dei siti.

Reati ipotizzabili:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)


Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) adozione di una procedura/*policy* che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:

- predisposizione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire la sicurezza dei siti di particolare interesse strategico o comunque più vulnerabili;
- previsione di un sistema di monitoraggio idoneo a verificare l’identità dei soggetti che accedono all’interno delle aree di cantiere;
- installazione di strutture di recinzione idonee a delimitare le aree di cantiere e ad impedire gli accessi di soggetti non autorizzati, in conformità con la normativa di settore;
- predisposizione di sistemi di allarme nei luoghi maggiormente esposti al rischio reato e, ove necessario, predisporre sistemi di videosorveglianza monitorati a distanza da personale specializzato;
- previsione di controlli a campione delle aree più vulnerabili o comunque maggiormente esposte a contaminazioni illecite esterne.

2) osservanza dei protocolli aziendali.




	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

Poiché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, si ritiene opportuno specificare che le aree a rischio sopra menzionate andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre Parti del presente Modello.

Tale precisazione si ritiene necessaria per ragioni strettamente legate alla formazione di un Modello quanto più efficace e in linea con il dettato normativo del Decreto.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell’ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l’OdV.



	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale G – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico</p>	<p style="text-align: center;">Rev 01</p>
---	--	---

4. – I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’OdV vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e ne cura l’aggiornamento, al fine di assicurarne l’idoneità e l’efficacia a prevenire i reati di cui alla presente Parte Speciale.

L’OdV procederà inoltre, a esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello e a effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

